

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 Convocazione

A. Il consiglio è convocato dal presidente in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. Le sedute ordinarie hanno di norma una periodicità massima di due mesi. Le sedute straordinarie possono essere tenute per fare fronte ad eventi che non siano prevedibili e che richiedano soluzioni particolarmente urgenti; una seduta può anche essere richiesta da non meno di un quinto dei consiglieri che ne facciano per iscritto domanda motivata al presidente.

B. Per motivi inerenti all'ordine del giorno possono essere programmate sedute in aggiornamento.

C. La convocazione dei consiglieri per sedute ordinarie deve essere inviata con avviso scritto e/o per posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza con l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

D. La convocazione viene inviata al consigliere presso l'indirizzo elettronico e/o il domicilio da questi dichiarato.

Art. 2 Ordine del giorno

A. Alla convocazione per una seduta sia ordinaria che straordinaria deve essere allegato l'ordine del giorno.

B. L'ordine del giorno può essere integrato dandone adeguata comunicazione.

Art. 3 Validità delle adunanze

A. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza di coloro che hanno diritto a partecipare; se, dopo almeno sessanta minuti dall'ora fissata per l'apertura della seduta, tale maggioranza non è stata ancora raggiunta, la seduta viene rimandata e convocata in altra data.

B. Per la validità della seduta gli assenti giustificati vanno scorporati dal computo degli aventi diritto a partecipare.

Art. 4 Modifiche dell'ordine della discussione. Introduzione di nuovi argomenti.

A. Di regola, il primo punto all'ordine del giorno riguarda le comunicazioni ai membri del consiglio degli studenti, che vengono date in apertura di seduta.

B. In apertura e durante la seduta possono essere presentate, da parte del presidente o di uno dei consiglieri presenti, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali proposte devono essere approvate dal consiglio studentesco

Art. 5 Trattazione degli argomenti

A. Il presidente apre la discussione, eventualmente invitando un relatore ad illustrare l'argomento. Durante la successiva discussione, il segretario prende nota di coloro che intendono intervenire compilandone la lista, sulla base della quale il presidente dà la parola. Il presidente, tenuto conto dell'andamento della discussione, può stabilire la chiusura

delle iscrizioni a parlare e limitare il tempo concesso per ogni intervento sullo stesso argomento.

B. Nessuno può essere presente alla discussione e alla deliberazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

C. Al termine della discussione il presidente mette in votazione la proposta di delibera emersa dalla discussione. Nel caso di due o più proposte di delibera, il presidente richiede al consiglio di deliberare preliminarmente l'ordine e la modalità di votazione.

Art. 6 Richiamo ai consiglieri

A. Il presidente, se ha richiamato due volte un consigliere ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno o a non ripetersi e questi non aderisce al richiamo, può togliergli la facoltà di parola limitatamente alla discussione in corso.

Art. 7 Questione pregiudiziale e sospensiva. Mozione d'ordine

A. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi in consiglio degli studenti e la questione sospensiva, cioè che un dato argomento non debba discutersi in quella seduta del consiglio degli studenti, possono essere proposte da un consigliere prima che inizi la discussione. Quando questa è iniziata, tali questioni non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri presenti.

B. Posta una questione pregiudiziale o sospensiva ai sensi del comma precedente, il presidente sospende la discussione e concede la parola ad un oratore in favore e ad uno contrario; dopodiché la questione viene posta in votazione.

C. Le mozioni d'ordine, cioè i richiami al regolamento, al modo di condurre la discussione, all'ordine del giorno e alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione in esame e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi, dopo la proposta, possono parlare soltanto un oratore in favore ed uno contrario.

Art. 8 Emendamenti

A. I consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alla proposta di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con deliberazioni già prese nella stessa seduta del consiglio degli studenti sull'argomento in discussione.

Art. 9 Ritiro o nuova presentazione di proposte di delibere e di emendamenti

A. Una proposta di delibera o un emendamento, ritirati dai proponenti, possono essere nuovamente proposti per la votazione da altri consiglieri. Chi ritira un emendamento espone i motivi del ritiro.

Art. 10 Replica dei presentatori. Passaggio alle votazioni

A. Quando tutti gli iscritti abbiano terminato di parlare, possono prendere la parola il presidente solo per eventuali chiarimenti ed uno dei presentatori di ciascuna proposta di delibera per replicare.

B. Il presidente quindi dichiara chiusa la discussione e accetta le iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto; dichiara infine il passaggio alla votazione.

Art. 11 Maggioranza

A. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sull'argomento, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del presidente.

B. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano come partecipanti al voto gli astenuti.

Art. 12 Ordine delle votazioni

A. La votazione si fa sul complesso della proposta salvo il caso in cui il consiglio, su richiesta del presidente o di uno dei consiglieri, deliberi di procedere alla votazione per parti separate.

B. Nel caso di voto sugli emendamenti, la votazione inizia dagli emendamenti soppressivi, seguono quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

C. Qualora vengano presentati più emendamenti dello stesso tipo, su richiesta del presidente o di un consigliere, si può procedere preventivamente alla messa in votazione in contrapposizione, secondo le modalità scelte dal consiglio, di tutte le proposte. Solo successivamente si pone in votazione per l'approvazione la proposta scelta a maggioranza.

D. Prima della votazione di una proposta di delibera un consigliere può richiamare l'attenzione del consiglio sopra le modifiche di forma che ritiene opportune.

Art. 13 Forma delle votazioni

A. Le delibere vanno poste in votazione in modo che i voti favorevoli siano a sostegno della variazione della situazione preesistente.

B. L'espressione del voto è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. In detto caso, quando il presidente reputi dubbio il risultato, ordina la votazione per appello nominale. Il controllo è fatto dal segretario sotto la sorveglianza del presidente.

C. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, si procede a valutazione con scrutinio segreto

D. Alla votazione per appello nominale si procede nel caso in cui ciò è previsto dalle leggi o dai regolamenti. Si vota per appello nominale anche su richiesta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti. La domanda deve essere presentata dopo la fine della discussione. Nel concorso di diverse domande prevale quella per scrutinio segreto.

Art. 14 Procedura della votazione per appello nominale

A. Prima dell'appello nominale il presidente precisa il significato del "sì" e del "no".

B. Il segretario procede all'appello dei consiglieri, prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e li comunica al presidente che proclama il risultato della votazione. L'appello viene fatto da un unico elenco dei consiglieri aventi diritto al voto.

Art. 15 Procedura della votazione per scrutinio segreto

A. Lo scrutinio segreto si attua a mezzo di schede. Il presidente dell'assemblea precisa quale sia il massimo numero di indicazioni o nomi che possono essere scritti sulla scheda. Ciascun consigliere riceve una scheda, esprime il voto in modo che sia garantita la segretezza, e depone la scheda nell'urna seguendo l'appello ordinato dal presidente dell'assemblea.

B. Viene costituito un seggio formato da almeno due scrutatori nominati dal consiglio che sovrintendono alle operazioni di voto. Terminata la votazione, il presidente dell'assemblea, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al conteggio delle schede ed allo spoglio.

Art. 16 Registrazione delle presenze e delle assenze.

A. Le presenze alle sedute del consiglio degli studenti vengono registrate all'inizio di ciascuna seduta.

B. Chi entra in consiglio a seduta iniziata, o chi esce durante la seduta è tenuto a comunicarlo al presidente tramite il segretario, che ne prende nota.

C. L'ingresso o l'uscita dalla seduta non è permesso durante le votazioni.

D. La verifica del numero legale può essere richiesto anche da un solo consigliere.

E. Se un consigliere non si presenta, senza essersi giustificato, per cinque sedute, decade.

Art. 17 Divieto di parola durante la votazione

A. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sino al termine della stessa, salvo che per richiamo alle disposizioni del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 18 Redazione del verbale.

A. I verbali delle adunanze debbono essere trascritti, anche con mezzi informatici, in appositi registri (intesi anche come raccolta di fogli ciascuno numerato e firmato dal presidente e dal segretario). Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

B. La verbalizzazione riporta il percorso di procedimento e la valutazione che conduce alla decisione finale.

C. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.

Art. 19 Correzioni al verbale e sua approvazione.

A. L'approvazione del processo verbale di una seduta avviene di norma

nella seduta immediatamente successiva e deve apparire esplicitamente nell'ordine del giorno.

B. Il verbale è depositato, in libera visione per i consiglieri aventi titolo, presso la III Area Dirigenziale con adeguato anticipo prima della seduta del consiglio in cui il verbale verrà presentato per l'approvazione e comunque entro un mese dalla seduta cui il verbale si riferisce.

C. Parti del verbale possono essere approvate durante la seduta stessa del consiglio degli studenti.

D. Le eventuali proposte di correzione del verbale dovranno essere presentate per iscritto al presidente prima della seduta nella quale l'approvazione di detto verbale è all'ordine del giorno. Le proposte di correzione dovranno inoltre essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all'ordine del giorno. Il verbale viene quindi dichiarato approvato.

ELEZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 20 Modalità per lo svolgimento

A. Ad ogni rinnovo del Consiglio Studentesco, nella prima seduta presieduta per l'occasione dal Consigliere più anziano per età, deve essere eletto il Presidente.

B. Può essere eletto Presidente solo chi sia membro del Consiglio Studenti.

C. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei presenti nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le tre tornate elettorali non possono essere svolte nella stessa giornata.

D. La votazione per l'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto.

E. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

ELEZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Art. 21 Nomina del Vicepresidente

A. Nella stessa seduta e con le stesse modalità con cui si elegge il Presidente, il Consiglio Studentesco designa il Vicepresidente. Compito del Vicepresidente è quello di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento solo ed esclusivamente per quanto concerne la Presidenza del Consiglio Studentesco stesso.

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 22 Costituzione delle Commissioni Consiliari

A. Il Consiglio Studentesco può istituire Commissioni consiliari competenti per materia per l'esame di particolari argomenti.

B. Tali Commissioni sono organi interni al Consiglio Studentesco e hanno solo funzioni istruttorie al fine di accelerare al massimo l'iter delle pratiche e migliorare la conoscenza delle medesime da parte dei Consiglieri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Interpretazione delle norme

A. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente venga contestata anche da un solo Consigliere.

B. In quest'ultima ipotesi il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art .24 Modifiche al Regolamento

A. Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta di almeno tre Consiglieri, in tal caso la proposta di modifica verrà messa ai voti.

B. In prima votazione occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti, in seconda votazione basta il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Parma, 17 aprile 2003